



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

N. 7 del 24/06/2020

ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DI VENDITA NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ NELLA
MARINA DI MANCAVERSA**

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente ordinanza viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 24/06/2020 per quindici giorni consecutivi.

Taviano, lì 24/06/2020

Responsabile settore AA.GG.
TRIANNI francesco

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

Oggetto: ripresa attività di vendita nel mercato settimanale del **lunedì** nella marina di Mancaversa.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, recante <<Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19>>;
- il decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, recante << Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19;
- il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante <<Disposizioni attuative del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33>>;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 237 del 17 maggio 2020 – Riapertura delle attività economiche e produttive, la quale - *tenuto conto delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività* – ha stabilito che, con **decorrenza 18 maggio 2020**, “le Amministrazioni comunali possono procedere all'apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purchè, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza , previste nelle linee guida regionali assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare , il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo;

RITENUTO opportuno consentire la ripresa dello svolgimento del mercato settimanale del lunedì, che si svolge nella marina di Mancaversa, tenuto conto del rilievo sociale, economico e di servizio che l'attività mercatale svolge nell'ambito della nostra comunità, soprattutto nel periodo estivo a favore dei residenti e dei turisti;

RITENUTO necessario di dovere indicare le prescrizioni e disciplinare nel dettaglio le modalità di svolgimento dell'attività mercatale al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento alla diffusione epidemiologica sopra richiamate;

VISTA la L. R. n. 24/2015;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

- con decorrenza **6 luglio 2020**, la ripresa dell'attività di vendita di tutti i settori merceologici nel mercato settimanale del **lunedì** presso **piazzetta delle Rose** nella marina di Mancaversa, con la seguente disciplina e nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Misure generali

- anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1,4,5,6,7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 ed in particolare:
 - ✓ dovranno essere predisposti due varchi, uno per l'afflusso ed uno per il deflusso, sorvegliati dai volontari della Protezione Civile. E' consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza;
 - ✓ dovrà essere individuata un'area di rispetto esterna che consenta il formarsi di una eventuale coda ordinata nella quale sia possibile il distanziamento interpersonale;
 - ✓ è autorizzato il trasferimento dei posteggi in modo da garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza;
 - ✓ la Polizia Locale dovrà essere presente con funzioni di vigilanza;
 - ✓ tra un posteggio e l'altro dovrà essere assicurato lo spazio vuoto di un posteggio delimitato con nastro;
 - ✓ gli operatori commerciali dovranno installare il proprio banco non prima delle ore 6,00. L'apertura al pubblico dovrà avere luogo alle ore 7,30 e la chiusura alle ore 13,00. E' fatto obbligo di lasciare libera l'area da ingombri e rifiuti entro e non oltre le ore 14,00 ;
 - ✓ il numero di persone (un solo componente per nucleo familiare) che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale deve essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita esistenti;
 - ✓ è obbligatorio l'uso di idonei DPI (mascherine, guanti "usa e getta", visiere, ecc...) sia per gli esercenti che per gli utenti. Dovrà essere interdetto l'accesso nei confronti di coloro i quali siano privi di tali DPI;
 - ✓ dovrà essere assicurata la corretta informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata mediante il posizionamento di cartelli, per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Misure a carico del titolare di posteggio

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani ;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni posteggio (in particolare devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento);
- rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro (i clienti dovranno essere serviti uno per volta);
- ogni operatore dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, idonea segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e tra loro, nel rispetto dei

principi del distanziamento sociale. Qualora si dovessero determinare particolari accomodamenti in corrispondenza di specifici posteggi, che possano determinare criticità sul rispetto del distanziamento sociale, l'operatore commerciale è tenuto ad invitare l'utenza ad allontanarsi, richiedendo l'ausilio di agenti della Polizia Locale o degli operatori della Protezione Civile presenti;

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico delle merci;
- sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
- sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

MISURE DI MONITORAGGIO

Al termine della giornata di mercato, verrà svolta l'analisi delle eventuali criticità rilevate, nel caso dovessero essercene, al fine di valutare la permanenza delle condizioni di svolgimento dell'attività.

AVVERTE

Che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determini assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale, si procederà a disporre la sospensione della licenza degli operatori commerciali ai sensi della vigente normativa in materia nonché la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza, sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

DISPONE

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio elettronico e, per opportuna informazione, sul sito istituzionale dell'Ente. Dovranno essere informati del suo contenuto i titolari di posteggio nel mercato settimanale e dovrà essere trasmessa alle Organizzazioni di Categoria, alle Associazioni Consumatori, al locale Comando Stazione Carabinieri di Taviano e al Comando di polizia Locale per i controlli di competenza.

RENDE NOTO

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, in alternativa, entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco

Giuseppe TANISI